

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro e data di adozione

Proposta n.

Struttura: AREA GESTIONE RISORSE UMANE

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA DGR PUGLIA N. 996 DEL 17/07/2023 – RETTIFICA DGR N. 641/2023 AVENTE AD OGGETTO “DETERMINAZIONE DEL FONDO UNICO DI REMUNERAZIONE PER L'ANNO 2023, PER IL RICONOSCIMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE DA EROGARSI, IN REGIME DI RICOVERO (CASE DI CURA) DA PARTE DELLE STRUTTURE SANITARIE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA - PIANO RECUPERO LISTE D'ATTESA – ART. 9 OCTIES LEGGE 24 FEBBRAIO 2023 N. 14”.

Sulla base della istruttoria espletata dal Funzionario amministrativo, la Dottoressa Elisabetta Postiglione, confermata dal Dirigente Amministrativo dott.ssa Ilaria Consoli, anche quale Responsabile del Procedimento, il Direttore f.f. dell'area Gestione Risorse Umane dr Michele Ciavarella, incaricato giusta nota prot. n. 17839 del 17 febbraio 2023, relaziona quanto segue.

Premesso che:

- l'art. 8 comma 5 dei decreti di riordino (D.L.vo n. 502/92 e D.L.vo n. 517 del 07/12/1993) del SSN, che hanno avuto efficacia di Legge fino alla data di entrata in vigore del D.L.vo 229/1999, hanno previsto che l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) assicuri nei confronti dei cittadini, la erogazione delle prestazioni specialistiche, riabilitative, di diagnostica strumentale, di laboratorio e ospedaliere contemplate dai livelli essenziali di assistenza (LEA), secondo gli indirizzi della programmazione e delle disposizioni regionali;

- in ottemperanza a quanto statuito dai suddetti decreti, la ASL si avvale per la erogazioni delle prestazioni dei propri Presidi, delle Aziende e degli Istituti e/o Enti di cui all'art. 4 dello stesso decreto D.L.vo 229/1999, delle Istituzioni Sanitarie Pubbliche, ivi compresi gli Ospedali Militari, nonché delle Strutture Sanitarie Private e dei Professionisti Accreditati;

- l'art. 8 – quater – comma 1) del D.L.vo 229/1999 ha previsto che la Regione, competente per territorio, definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano Sanitario Regionale (PSR), al fine di garantire i livelli essenziali e uniformi di assistenza;

- l'art. 8 – quinquies – comma 2) del D.L.vo 229/1999, in attuazione del comma 1, ha previsto che la Regione e le AA.SS.LL. definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, indicando il volume massimo di prestazioni che le strutture si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e modalità di assistenza;
- non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del SSN, corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 - quater – comma 2 del D.Lvo. n. 229/99 e s.m.i;
- ai sensi dell'art. 3 comma 1 bis del D.L.vo n. 502/1992 e dell'art. 1 del D.L.vo n. 229/1999, la ASL è un ente distinto e autonomo (Consiglio di Stato, sez. V, 24 agosto 2007, n. 4484) che disciplina la sua organizzazione e il suo funzionamento disponendo del proprio patrimonio secondo il regime della proprietà privata (art. 5, D.L.vo n. 502/1992), con il dovere di uniformare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza e compresi i trasferimenti di risorse finanziarie;
- con l'art. 20 – comma 4 della Legge Regionale (L.R.) n. 28/2000, la Regione Puglia ha previsto che “(...) ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.L.vo 502/92 e s.m.i., è competenza dei Direttori Generali delle AA.SS.LL., nell'ambito di quanto definito nella programmazione regionale, definire le attività da potenziare e depotenziare, nonché il volume massimo di prestazioni, distinto per tipologie e modalità di assistenza, che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima ASL, si impegnano ad assicurare”;
- con Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 1494 del 04/08/2009, la Regione Puglia approvava i nuovi criteri operativi per definire gli accordi contrattuali con le Case di Cura private istituzionalmente accreditate e, nel contempo, ha imposto alle AA.SS.LL. di determinare un “fondo unico” da destinare alla remunerazione delle prestazioni sanitarie in regime di ricovero. Tali criteri operativi, di fatto, sovvertivano il metodo di applicazione tradizionale della c.d. “spesa storica”, stabilendo altresì che “(...) nell'ambito del tetto di spesa assegnato a ciascuna Casa di Cura, per le prestazioni erogate tra l'80% e il 100% del volume stabilito con i criteri di cui innanzi enunciati, si applica una regressione tariffaria pari al 15%, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/2006”;
- con l'art. 3 – commi 2 e 3 della L.R. n. 12 del 24/09/2010, la Regione Puglia abrogava i commi 2 e 3 dell'art. 17 della L.R. n. 14 del 04/08/2004, nonché la lettera c) dell'art. 16 della L.R. n. 26 del 09/08/2006. Pertanto, a far data dall'entrata in vigore della L.R. n. 12/2010, le prestazioni sanitarie effettuate in surplus ai tetti di spesa invalicabili di remunerazione, non sono ammesse alle procedure di liquidazione;
- con L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii., la Regione Puglia conferiva al soggetto accreditato soltanto lo “status” di potenziale erogatore di prestazioni sanitarie, che si esplicita solo con la stipula del contratto. In particolare, l'art. 21 comma 4 della predetta L.R. e ss.mm.ii. stabiliva che le AA.SS.LL. non sono obbligate a stipulare i contratti con i soggetti privati accreditati.

Considerato che:

- nel territorio di questa ASL FG la società “Universo Salute SRL” è accreditata per l’erogazione di prestazioni sanitarie in regime di ricovero e day service;
- con nota prot. n. 191, trasmessa a mezzo PEC in data 17 luglio 2017 ed acquisita dalla competente Sezione del Dipartimento alla Salute della Regione Puglia con prot. n. AOO_183/2461 del 20 luglio 2017, la società "Universo Salute S.r.l.", con sede in Foggia, ha comunicato che, con atto notarile Rep. n. 1.423, Racc.n. 1.028, " è divenuta proprietaria dei rami d'azienda siti in Bisceglie, Foggia e Potenza ceduti dalla Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza in Amministrazione Straordinaria (di seguito "cedente") e che la stessa ha acquisito i rami d'azienda, costituiti dai beni mobili ed immobili, oltre che dalle autorizzazioni all'esercizio, gli accreditamenti ed i contratti, già in capo alla cedente e rilasciati da Codesta Regione.
- la società "Universo Salute S.r.l." ha quindi chiesto:
 - a. il trasferimento della titolarità delle autorizzazioni all'esercizio e degli accreditamenti, ai sensi della L.R. n. 9/2017, art. 9, co. 1 e 2, unitamente a tutti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, ivi compresi quelli sanitari, già riconosciuti in capo alla vecchia società Congregazione delle Ancelle della Divina Provvidenza, nonché dei contratti operativi vigenti con Codesto Ente Regionale;
 - b. l'applicazione della L. R. 9/2017 art. 29, c. 5 lett. b)".

Preso atto che:

- il su richiamato "Contratto di cessione di rami d'azienda " (Rep. n. 1.423, Racc. n. 1.028) dispone, tra l'altro, quanto segue: all'art. 2 (Consenso ed oggetto), comma 2: "I Rami di Azienda (come individuati in dettaglio nel medesimo contratto di cessione) vengono trasferiti dalla Congregazione alla Cessionaria in conformità all'articolo 27, secondo comma, lett. a), del D. Lgs. n. 270/1999, all'articolo 5 del D.L. n. 347/2003 e a tutte le altre previsioni applicabili alle alienazioni di aziende o rami d'azienda da parte di società assoggettate alla procedura di Amministrazione Straordinaria, ivi espressamente incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto previsto dall'articolo 63, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 270/1999"; - all'art. 7 ("Obbligazioni espressamente, con riferimento ai rami di Azienda ceduti: (a) a subentrare nei contratti in corso alla data di immissione nel possesso; (b) a proseguire per almeno un biennio dalla data di immissione nel possesso, tutte le attività imprenditoriali relative ai Rami di Azienda oggetto di cessione, ai sensi dell'articolo 63, secondo comma, del D. Lgs. n. 270/1999; (c) a garantire ai dipendenti trasferiti con la stipula del presente Contratto, meglio individuati ..., le condizioni contrattuali accettate in sede di Accordo Sindacale ex articolo 47 della legge n. 428/1990, nonché a mantenere in essere i rapporti di lavoro relativi a tutti i dipendenti trasferiti (fatta salva l'ipotesi di dimissioni volontarie di medesimi), per un periodo non inferiore a due (2) anni dalla Data di Immissione nel Possesso dei Rami di Azienda. (...)"

Dato atto che:

le attività sanitarie afferenti l'Opera Don Uva nonché l'Ospedale Santa Maria Bambina" ricadenti in Foggia alla via Lucera n. 110, risultano le seguenti:

a) Attività di ricoveri per acuti con le seguenti specialità: Cardiologia (10 p.l.); Pneumologia (10 p.l.); Neurologia (10 p.l.); Riabilitazione Respiratoria (13 p.l.); Riabilitazione Cardiologica (12 p.l.); Medicina Fisica e Riabilitativa (25 p.l.), tutte derivanti dalla riconversione ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale

n. 380/1999 "Superamento degli Ospedali psichiatrici. Riconversione degli Ospedali psichiatrici "Casa della Divina Provvidenza" di Bisceglie e Foggia e successiva DGR 1870/2002, attività accreditate istituzionalmente ex art. 12 L.R. n. 4/2010;

b) Day Service Neurologico, Cardiologico e Pneumologico, autorizzati con D.D. n. 133/2014;

c) Riabilitazione Alzheimer (60 p.l.), di cui alla riconversione ai sensi delle sopra richiamate DCR n. 380/1999 e DGR 1870/2002, accreditata istituzionalmente ex art. 12 L.R. n. 4/2010;

d) Centro di Riabilitazione Polivalente ex art. 26 L. n. 833/78, con Regime residenziale Riab. Int. Post Acuzie ed Estensiva (40 p.l.), Riabilitazione in Regime Semiresidenziale (40 p.l.) ed in Regime Ambulatoriale (40 prest./die), dette attività sono state accreditate istituzionalmente ex art. 12 L.R. n. 4/2010 quelle per prestazioni domiciliari (25 prest./die) sono state accreditate istituzionalmente con D.D. n. 323/2012;

e) RSA Geriatrica per disabili (120 p.l., di cui n. 20 per pazienti affetti da Alzheimer), giusta riconversione ai sensi della DCR n. 380/1999 e DGR 1870/2002, attività accreditata istituzionalmente con D.D. n. 144/2016;

f) RSA Disabili (120 p.l., dei quali è prevista l'attivazione per riconversione ai sensi della DCR n. 380/1999 e DGR 1870/2002);

g) Centro residenziale per le cure palliative hospice (12 p.l.), accreditato istituzionalmente con D.D. n. 52554 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 112 del 28-9-2017;

h) Istituto Ortofrenico, con 153 posti letto ad esaurimento alla data del 29/02/2016 e n. 75 posti letto ad esaurimento alla data del 29/02/2016 nell'Area Disabili e Area Disabili Geriatrici.

Visto che:

- con DGR n. 673 del 09/04/2019 avente a oggetto "Modifica ed integrazione della DGR 1494/2009 e revoca dei provvedimenti giuntali: DGR n. 981/2016; DGR n. 910/2017", sono stati determinati i criteri di ripartizione del fondo unico di remunerazione anno 2019 per pazienti residenti nella Regione Puglia ed extraregionali. Con il suddetto provvedimento la Regione Puglia procedeva, tra l'altro, ad approvare lo schema di accordo contrattuale ex art. 8 quinquies del D.Lvo 502/92 e

s.m.i., da utilizzarsi per la definizione dell'acquisto di prestazioni erogate dalle strutture istituzionalmente accreditate per le attività svolte in regime di ricovero;

- con nota prot. AOO_183 n. 6425 del 21/05/2019, la Regione Puglia notificava la DGR n. 881 del 15/05/2019 avente a oggetto "Approvazione schema tipo accordo contrattuale ex art. 8 quinquies del D.L.vo 502/92 e ss.mm.ii. – Strutture Istituzionalmente accreditate per attività in regime di ricovero (Case di Cura)", con la quale, per tutte le motivazioni in essa contenute, qui da intendersi integralmente trascritte e richiamate, si procedeva ad approvare e riproporre lo schema tipo di accordo contrattuale ex art. 8 quinquies del D.L.vo 2017 e 2018, con i correttivi rivenienti dalla revoca delle DD.GG.RR. n. 981/2016 e n. 910/2017.

- con nota prot. AOO_183 n. 2896 del 07/08/2020, la Regione Puglia ha notificato la DGR n. 1105 del 16/07/2020 avente a oggetto "Modifiche alle DGR n. 1494/2009, DGR n. 951/2013, DGR n. 881/2019 – Approvazione modifiche da introdurre nello schema tipo – accordo contrattuale ex art. 8 quinquies del D.L.vo 502/92 e ss.mm.ii. – strutture istituzionalmente accreditate per attività in regime di ricovero (case di cura). Modifica della D.G.R. n. 525/2020";

- con Deliberazione di Giunta Regionale 29 Novembre 2021 n. 1941 avente ad oggetto: "Art. 29 Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104 – DGR n. 2143 del 22/12/2020 Piano Liste d'attesa – rimodulazione fondo unico regionale di remunerazione e determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse – Strutture private accreditate (Case di cura) – Rettifica", si determinava il fondo unico di remunerazione regionale a valere per l'anno 2021 per l'acquisto di prestazioni in regime di ricovero da parte delle strutture private accreditate; in particolare, per l'ASL FG si determinava il fondo secondo lo schema di seguito riportato:

Col. A	Col. B	Col. C	Col. C	Col. D	Col. E	Totali
A.S.L.	FONDO REGIONALE CITTADINI RESIDENTI CASE DI CURA PRIVATE	Atri	Note altri	FONDO REGIONALE CITTADINI NON RESIDENTI ALTA COMPLESSITA'	FONDO REGIONALE CITTADINI NON RESIDENTI MEDIA E BASSA COMPLESSITA'	Totale
ASL FG	€ 19.996.944,00	8.143.000,00 €	Universo Salute	316.263,00 €	2.018.299,22 €	30.900.585,08 €

Visto l'art. 15 co. 14 del D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 , convertito nella l. 7 agosto 2012 n. 135.

Visto l'art. 45 comma 1 ter del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 2019 n. 157.

Accertato che:

- con DGR n. 1045 del 25.7.2022 è stato assegnato ad ogni singola struttura erogatrice, per l'anno 2022, il tetto di spesa già attribuito per l'anno 2021, integrato dalla quota parte riveniente dalla riassegnazione ex l. 157/2019, con riferimento ai pazienti residenti nella Regione Puglia, rideterminando il fondo unico di remunerazione della ospedalità privata e richiamando il fondo unico di remunerazione anche per i cittadini non residenti nella regione Puglia, così come di seguito si riporta:

Col. A	Col. B	Col. C	Col. C	Col. D	Col. E	Col. F	Col. G
A.S.L.	FONDO REGIONALE CITTADINI RESIDENTI CASE DI CURA PRIVATE	Atri	Note altri	Quota integrazione fondo 2% L. 19 dicembre 2019 n.157	FONDO REGIONALE CITTADINI NON RESIDENTI ALTA COMPLESSITA'	FONDO REGIONALE CITTADINI NON RESIDENTI MEDIA E BASSA COMPLESSITA'	Totale Fondo
ASL FG	€ 19.996.944,00	8.143.000,00 €	Universo Salute	426.078,86 €	316.263,00 €	2.018.299,22 €	30.900.585,08 €

- che la L.R. 30 novembre 2022 n. 30 all'art. 7 - Disposizioni per il recupero delle liste di attesa così dispone:

1. "Al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-cov-2 e, contestualmente, allo scopo di ridurre le liste di attesa, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 13, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e di cassa, di euro 15 milioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è possibile coinvolgere anche le strutture private accreditate.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono assegnate le risorse e ripartite per struttura sanitaria sulla base di uno specifico piano di recupero dettagliato per prestazione e per provincia.
4. Le somme non utilizzate nell'esercizio finanziario 2022 possono essere accantonate dalla Gestione Sanitaria Accentrata per il piano di recupero da attuare nell'esercizio finanziario 2023 ad integrazione dello stanziamento previsto per l'esercizio”.

Considerato che il decreto legge 29 dicembre 2022, n.198, coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 recante : “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi “ al comma 9-octies ha disposto che : “Per garantire la completa attuazione del piano operativo per il recupero liste d’attesa, le Regioni le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi fino al 31 dicembre 2023 delle misure previste dalle disposizioni previste dall’articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.....”

Preso atto del verbale relativo alla seduta del 6/4/2023 siglato tra la Regione Puglia e le OO.RR. datoriali – Case di cura, in cui si concordava di prevedere per l’anno 2023 la distribuzione delle risorse finanziarie secondo i criteri di seguito riportati:

“[....]

- a) Il fondo unico di remunerazione dovrà essere ripartito sulla base dei tetti già assegnati ad ogni singola nel corso dell’anno 2022;
- b) Il fondo relativo alle risorse aggiuntive nella misura di € 15.000.000,00 dovrà essere ripartito sulla base percentuale della incidenza dei singoli tetti di spesa di ogni struttura.
- c) Le risorse economiche così allocate, fermo restando la produzione, dovrà essere garantita per dodicesimi con la possibilità di recuperare eventuali splafonamenti mensili nell’arco del quadrimestre di riferimento, a far tempo dal 1° luglio 2023, la produzione dovrà essere correlata alle tipologie di prestazioni che saranno commissionate nel piano delle prestazioni dalla committenza, la quale nella loro piena autonomia e valutando la loro produzione interna, dovranno qualificare l’intera spesa regionale, in ragione dei DRG fuga e dei DRG per l’ abbattimento liste d’attesa. I contratti dovranno essere sottoscritti inderogabilmente entro il 31.5.2023.
- d) Le OO.RR. approvano i criteri di ripartizione delle risorse, nonché la necessità che i DD.GG. qualifichino la spesa regionale acquistando volumi e tipologie di prestazioni secondo le esigenze territoriali e nel rispetto del contenimento dei DRG fuga, con decorrenza 1° luglio 2023.”

- che la DGR 641 del 10/05/2023 che:

- stabilisce che il fondo unico di remunerazione regionale per l'anno 2023 per le prestazioni da erogarsi in regime di ricovero, nel rispetto dei vincoli di bilancio e comunque nei limiti del consolidato anno 2022, integrato dalla quota parte riveniente dalla riassegnazione ex L. 157/2019 è per l'Asl Foggia pari a:

Col. A	Col. B	Col. C	Col. C	Col. D	Col. E	Col. F	Col. G
A.S.L.	FONDO REGIONALE CITTADINI RESIDENTI CASE DI CURA PRIVATE	Atri	Note altri	Quota integrazione fondo 2% L. 19 dicembre 2019 n.157	FONDO REGIONALE CITTADINI NON RESIDENTI ALTA COMPLESSITA'	FONDO REGIONALE CITTADINI NON RESIDENTI MEDIA E BASSA COMPLESSITA'	Totale Fondo
ASL FG	€ 19.996.944,00	8.143.000,00 €	Universo Salute	426.078,86 €	316.263,00 €	2.018.299,22 €	30.900.585,08 €

- assegna all'ASL FG in conformità:

- a) alla L. R. 30 novembre 2022 n. 30 all'art. 7 – Disposizioni per il recupero delle liste di attesa;
- b) al decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023 n. 14 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” al comma 9 – octies;
- c) al verbale relativo alla seduta del 6/4/2023 con le Organizzazioni Rappresentative datoriali – case di Cura, le risorse finanziarie secondo i criteri concordati come di seguito riportate:

ASL FG	Tetti di spesa per singolo erogatore	Quota per singolo erogatore ex art. 7 l. r. n. 30/2022
Casa di cura prof. de Luca	€ 1.563.874,22	€ 82.438,07
Casa di cura Villa Igea - Prof. Brodetti	€ 6.042.606,80	€ 318.529,97
Casa di Cura San Michele Daunia	€ 2.289.453,61	€ 120.695,46
Casa di Cura Villa Serena e NSF	€ 10.527.089,31	€ 543.735,84
Universo Salute	€ 8.143.000,00	€ 429.250,10
TOTALE ASL FG	28.566.023,94 €	€ 1.494.649,44

- conferma il contenuto della Deliberazione di Giunta Regionale 16 luglio 2020 n. 1105, avente ad oggetto: Modifiche alle D.G.R. N. 1494/2009, D.G.R. N. 951/2013, N. D.G.R. N. 881/2019 – Approvazione Modifiche da Introdurre nello Schema Tipo - Accordo Contrattuale Ex Art. 8 Quinquies Del D.L. Vo 502/92 e ss.mm.ii. – Strutture Istituzionalmente Accreditate per attività in regime di ricovero (Case Di Cura). Modifica della D.G.R. N. 525/2020;
- conferma, ad ogni singola struttura erogatrice, per l'anno 2023, il tetto di spesa già attribuito per l'anno 2022, integrato dalla quota parte riveniente dalla riassegnazione ex L.157/2019, con riferimento ai pazienti residenti nella Regione Puglia, che rimane vincolato al limite del dodicesimo ed all'attribuzione per disciplina, secondo il piano di acquisto disposto dai Direttori Generali delle AA.SS.LL. a far tempo dal 1° luglio 2023;
- conferma per l'anno 2023 il tetto di spesa complessivo regionale per le prestazioni rese dalle strutture private accreditate a favore dei pazienti extraregionali, nonché i criteri di liquidazione richiamati nella DGR n. 1454/2017 e confermati nelle DD.GG.RR. n. 673/2019 e n. 881/2019 e n. 1105/2020. Tale spesa, ridotta del 2% rispetto a quella consuntivata nel corso dell'anno 2015, ammonta, per la società Universo salute SRL a complessivi € 223.282,76.
- conferma tutto il contenuto del contratto tipo che non è stato modificato dal presente provvedimento, ivi compresa la clausola di salvaguardia di cui all'art. 8 del contratto che ha superato il vaglio della giustizia amministrativa di I° e II° grado (cfr. per ultime sentenze C.d.S. n. 2075/2019, n. 2076/2019 e n. 2077/2019);

Preso atto della DGR n. 996 del 17 luglio 2023 avente titolo "Rettifica DGR n. 641/2023 avente ad oggetto "Determinazione del fondo unico di remunerazione per l'anno 2023, per il riconoscimento delle prestazioni sanitarie da erogarsi in regime di ricovero (case di cura) da parte delle strutture

sanitarie istituzionalmente accreditate, insistenti nell'ambito territoriale della Regione Puglia. Piano recupero Liste d'attesa – art. 9-octies Legge 24/02/2023 n. 14” con la quale la Giunta Regionale:

- 1) ha rettificato la Deliberazione della Giunta n. 641/2023 nella parte relativa alle assegnazioni delle risorse correlate all'abbattimento liste d'attesa ex art. 7 della L.R. n. 30/2022 secondo lo schema di sotto riportato:

ASL FG	Totali fondo unico di remunerazione distinto per erogatore e per asl	Quota per singolo erogatore ex art. 7 l. r. n. 30/2022
Casa di cura prof. de Luca	€ 1.563.874,22	€ 82.431,81
Casa di cura Villa Igea - Prof. Brodetti	€ 6.042.606,80	€ 318.505,80
Casa di Cura San Michele Daunia	€ 2.289.453,61	€ 120.686,30
Casa di Cura Villa Serena e NSF	€ 10.527.089,31	€ 543.694,58
Universo Salute	€ 8.143.000,00	€ 429.217,53
TOTALE ASL FG	28.566.023,94 €	€ 1.494.536,03

- 2) Ha obbligato di integrare obbligatoriamente i contratti eventualmente già sottoscritti, nel rispetto dei piani di acquisto delle prestazioni, che limitatamente all'anno 2023 dovranno incidere sul secondo semestre (1 ° luglio – 31 dicembre), in conformità alle prestazioni DRG fuga e liste d'attesa, di cui all'Allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 641/2023. Resta intesa che per tutto l'anno 2023, il piano d'acquisto delle prestazioni rimane vincolato al limite del dodicesimo ed all'attribuzione per disciplina, con la possibilità di compensazioni dell'ambito di ogni singolo quadrimestre;
- 3) Ha confermato quant' altro stabilito dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 641/2023.

TANTO PREMESSO, si propone l'adozione dell'atto deliberativo concernente l'argomento indicato in oggetto, di cui ognuno nell'ambito della propria competenza, attesta la legittimità e conformità alla vigente normativa europea, nazionale e regionale;

Il Funzionario istruttore, Dott.ssa Elisabetta Postiglione

Il Dirigente amministrativo, Dott.ssa Ilaria Consoli

Il Direttore f.f. dell'Area Gestione Risorse Umane, Dottor Michele Ciavarella

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Giuseppe Nigri nominato con deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n.77 del 06.02.2023 ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

ESAMINATA e FATTA propria la relazione istruttoria e la proposta del Direttore f.f. dell'area Gestione Risorse Umane dr Michele Ciavarella, incaricato giusta nota prot. n.17839 del 17 febbraio 2023

DELIBERA

Per quanto in premessa e qui integralmente richiamato,

1) Di prendere atto della DGR n. 996 del 17 luglio 2023 con la quale la regione Puglia:

- ha rettificato la deliberazione della Giunta regionale n. 641/2023 nella parte relativa alle assegnazioni delle risorse correlate all'abbattimento liste d'attesa ex art. 7 della L.R. n. 30/2022 in ordine al fondo unico di remunerazione regionale per l'anno 2023 per le prestazioni da erogarsi in regime di ricovero, nel rispetto dei vincoli di bilancio e comunque nei limiti del consolidato anno 2022, integrato dalla quota parte riveniente dalla riassegnazione ex L. 157/2019 per l'Asl Foggia, secondo lo schema di seguito riportato:

ASL FG	Totali fondo unico di remunerazione distinto per erogatore e per asl	Quota per singolo erogatore ex art. 7 l. r. n. 30/2022
Casa di cura prof. de Luca	€ 1.563.874,22	€ 82.431,81
Casa di cura Villa Igea - Prof. Brodetti	€ 6.042.606,80	€ 318.505,80
Casa di Cura San Michele Daunia	€ 2.289.453,61	€ 120.686,30
Casa di Cura Villa Serena e NSF	€ 10.527.089,31	€ 543.694,58
Universo Salute	€ 8.143.000,00	€ 429.217,53
TOTALE ASL FG	28.566.023,94 €	€ 1.494.536,03

- ha obbligato di integrare obbligatoriamente i contratti eventualmente già sottoscritti, nel rispetto dei piani di acquisto delle prestazioni, che limitatamente all'anno 2023 dovranno incidere sul secondo semestre (1 ° luglio – 31 dicembre), in conformità alle prestazioni DRG fuga e liste d'attesa, di cui all'Allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 641/2023. Resta intesa che per tutto l'anno 2023, il piano d'acquisto delle prestazioni rimane vincolato al limite del dodicesimo ed

all'attribuzione per disciplina, con la possibilità di compensazioni dell'ambito di ogni singolo quadrimestre;

- ha confermato quant'altro stabilito dalla Deliberazione di giunta Regionale n. 641/2023;
- 2) Di notificare il presente provvedimento:
- al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia;
 - ai legali rappresentanti della società Universo Salute SRL;
- 3) Di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di rispettiva competenza:
- al Responsabile UVARP ASL FG;
 - al Dirigente RULA ASL FG;
- 4) Di dare esecutività immediata al presente atto con la pubblicazione dello stesso sul sito web aziendale;
- 5) Di precisare che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.

Il Direttore Sanitario

F.to Dott. Stefano Porziotta

Il Direttore Amministrativo

F.to Dott. Michelangelo Armenise

Il Direttore Generale

F.to Dott. Antonio Giuseppe Nigri

Registrazione dell'annotazione di costo

Esercizio economico anno _____

Codice conto	Importo presente deliberazione	Totale annotazione di conto

INVIO AL COLLEGIO SINDACALE

Protocollo n. _____ del

Il Funzionario

PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

Foggia _____

Il Responsabile _____